

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12
Capitale sociale di euro 494.731.136,00 interamente versato
C. F., partita IVA e n. iscrizione R. I. di Torino: 00818570012
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006
Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI,
iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Sito internet: www.fonditaria-sai.it

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PORTATORI
DI AZIONI DI RISPARMIO**

Prima convocazione 29 giugno 2012, alle ore 10,00, in Firenze
Seconda convocazione 2 luglio 2012, alle ore 16,00, in Torino
Terza convocazione 3 luglio 2012, alle ore 11,00, in Torino

**INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE COMUNE**

Signori azionisti di risparmio,

il sottoscritto rappresentante comune integra, in riferimento ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea, la Relazione già messa a Vostra disposizione.

Integrazione relazione sul secondo punto all'ordine del giorno
(“Relazione del Rappresentante Comune sull'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea di categoria del 13 Aprile 2012”)

Come già segnalato nella Relazione, è stato richiesto un parere al Prof. Avv. Mario Cera circa la esperibilità, da parte della categoria speciale, di una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Il Prof. Mario Cera ha reso il richiesto parere in data 1 giugno 2012 concludendo, sinteticamente, che sussistono dubbi, da lui condivisi, in ordine alla sussistenza della legittimazione degli azionisti di risparmio a promuovere l'azione di cui all'art. 2393-bis cod. civ. (e, secondo quanto illustrato nel parere, ancor più in relazione alla azione di

responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ.) mentre non si vedono preclusioni a riconoscere alla categoria la legittimazione a promuovere azioni giudiziarie – attraverso il rappresentante comune – a titolo extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., senza tuttavia che queste azioni possano far “*ottenere una condanna in relazione al pregiudizio patito da ciascun azionista di risparmio*” in quanto “*finalizzate al reintegro del patrimonio sociale ovvero del valore della partecipazione sociale*”.

Il sottoscritto invita comunque i signori azionisti di risparmio alla lettura dell'intero parere, che viene messo a loro disposizione e che potrà costituire elemento di valutazione in relazione alle determinazioni che l'assemblea speciale vorrà assumere.

Integrazione relazione sul terzo punto all'ordine del giorno


(“*Rendiconto relativo al fondo ex art. 146, lettera c), del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58*”)

La complessità del parere redatto dal Prof. Mario Cera ha comportato un addebito di onorari di € 6.000, anziché di € 5.00 come era stato previsto.

Firenze, 5 giugno 2012

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Dott. Sandro Quagliotti



AVV. PROF. MARIO CERA

STUDIO LEGALE IN MILANO

AVV. PROF. MARIO CERA
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL' UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO – CORSO EUROPA, 14

TEL. +39 0276021098

FAX +39 02799810

E-MAIL: studiolegale@studiocera.it

AVV. GIUSEPPE GUASTAMACCHIA

AVV. SIMONA DI VALENTIN

AVV. PAOLO CADILI

AVV. MARIACHIARA CERA

DOTT. SERENA BRAVI

Milano, 1 giugno 2012

Egregio

Dott. Sandro Quagliotti

Via Benedetto Varchi, n. 14

50132 - Firenze (FI)

Anticipata via e-mail

Posta celere

Oggetto: azioni di responsabilità da *mala gestio* di esponenti societari promosse dagli azionisti di risparmio.

Egregio dottore,

faccio seguito alla Sua cortese nota ricevuta in data 15 maggio u.s. per formulare, qui di seguito, il parere *pro veritate* richiestomi in merito all'ammissibilità di un'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci promossa dagli azionisti di risparmio di società con azioni quotate.

In particolare, con la summenzionata nota, mi è stato rappresentato che Lei, in qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Fondiaria SAI S.p.a (di seguito, la "Società"), ha ricevuto incarico dall'assemblea speciale di "*verificare – con l'ausilio di consulenti legali e tecnici indipendenti – se gli amministratori ed altri organi della società abbiano compiuto atti che hanno provocato danni alla categoria e quali azioni possa esperire la categoria stessa, come tale*".

Nelle considerazioni che seguono chi scrive si è limitato a valutare in linea generale se siano configurabili forme (giudiziarie) di tutela degli azionisti di risparmio in caso di lesione degli interessi della categoria e, in ipotesi di soluzione affermativa, delineare brevemente la struttura di tali rimedi, senza peraltro verificare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti di ogni azione e, dunque, la

fondatezza delle pretese eventualmente fatte valere dagli azionisti di risparmio della Società.

1. Al fine di evadere il quesito sottoposto, occorre premettere brevi cenni alla normativa in materia di azioni di risparmio, prevista dagli artt. 145 ss. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante come noto il “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” (di seguito, *breviter*, T.U.I.F.), e alla disciplina delle azioni sociali di responsabilità prevista dagli artt. 2393 ss. cod. civ., come modificata con la riforma di diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Per quanto qui rileva, l’art. 145 T.U.I.F., dopo aver individuato le caratteristiche essenziali delle azioni di risparmio – per inciso, rammento, “*azioni prive del diritto di voto*” ma “*dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale*” – stabilisce, al comma sesto (come modificato dal d.lgs. n. 37 del 2004), che “*della parte di capitale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma del codice civile*”.

Ancora, l’art. 146, comma primo, T.U.I.F. individua le materie sulle quali delibera l’“*assemblea speciale*” dei possessori di azioni di risparmio, in particolare, per quanto qui rileva, l’“*approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria*” (lett. b); la “*transazione delle controversie con la società*” (lett. d) – prescrivendo per entrambe le ipotesi che all’uopo è necessario “*il voto favorevole di tante azioni che rappresentano almeno il venti per cento delle azioni della categoria*”; e gli “*altri oggetti d’interesse comune*” (lett. e).

Infine, l’art. 147 T.U.I.F. disciplina le funzioni del “*rappresentante comune*” degli azionisti di risparmio che, sulla base del richiamo alle norme in materia di rappresentante comune degli obbligazionisti (artt. 2417 e 2418 cod. civ.), è il soggetto preposto alla tutela degli “*interessi comuni (...) nei rapporti con la società*”, a cui a tal fine spetta la “*rappresentanza processuale*” della categoria speciale.

Quanto, poi, alla normativa speciale in materia di azione sociale di responsabilità, occorre rilevare che il già citato decreto correttivo del 6 febbraio 2004, n. 37, ha abrogato l’art. 129 T.U.I.F. (recante “*azione sociale di responsabilità*”), proprio al fine di meglio coordinare la nuova normativa codicistica – che, per inciso, ha introdotto la c.d. “*azione sociale di responsabilità esercitata dai soci*” ex art. 2393-bis – con la disciplina previgente del T.U.I.F.

Attualmente, quindi, le nuove norme del codice civile sull’esercizio dell’azione sociale (artt. 2393 e 2393-bis) trovano senz’altro applicazione anche per le società

quotate atteso che, da una parte, i contenuti dell'art. 129 T.U.I.F. permangono invariati proprio nel citato art. 2393-bis cod. civ., e, dall'altra, l'art. 2325-bis, comma secondo, cod. civ. (ai sensi del quale *“le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali?”*) funge da norma di coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale.

2. Ciò in breve premesso circa la normativa di riferimento, giova subito rilevare che, sin dall'entrata in vigore della l. n. 216 del 1974 che introdusse nell'ordinamento italiano le *“azioni di risparmio”*, la dottrina è stata (ed è tuttora) unanime nell'attribuire la qualità di soci agli azionisti di risparmio in ragione del fatto che essi forniscono capitale di rischio e sono possessori di titoli rappresentativi del capitale sociale.

Comunque, la dottrina non è concorde nel far discendere da tale condivisa premessa generale il principio per cui ai titolari di azioni di risparmio spettano gli stessi diritti che competono ai soci ordinari, rimanendo interdetto soltanto l'esercizio dei diritti esplicitamente inibiti dalla legge (cfr., fra gli altri, U. BELVISO, *Commento sub art. 145*, in *Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, a cura di Alpa-Capriglione, Padova, 1998, V, p. 1338, secondo cui *“il legislatore del testo unico, nel dettare la nuova disciplina delle azioni di risparmio, non ha inteso mettere in discussione la loro natura di vere e proprie azioni, sia pure speciali, pressoché pacificamente riconosciuta dalla nostra dottrina nel vigore della l. 216/1974 (...), né conseguentemente la possibilità di riconoscere agli azionisti di risparmio, laddove non sottratti dalla disciplina speciale, i diritti conformi alla disciplina generale delle azioni”*).

Questo è tanto più rilevante se si considera che la mancata riproposizione nel T.U.I.F. dell'art. 14, comma quarto, l. n. 216 del 1974 – ai sensi del quale *“le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito (dalla disciplina specificamente alle stesse dedicata) attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie”* – è stata oggetto di diverse interpretazioni dottrinali.

Vi è infatti chi ha sostenuto che le azioni di risparmio vadano considerate fattispecie autonoma rispetto a quelle ordinarie, con la conseguenza che, nel silenzio della legge, non potrebbero senz'altro riconoscersi ai titolari delle stesse i normali diritti dell'azionista (cfr., sul punto, U. TOMBARI, *Azioni di risparmio e tutela dell'investitore (Verso nuove forme rappresentative della società con azioni quotate)*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 1062 ss., secondo cui la mancata riproposizione della disposizione suddetta *“potrebbe essere un'ulteriore dimostrazione della volontà di separare la figura e la posizione dell'azionista di risparmio dalla figura e dalla posizione giuridica dell'azionista ordinario, nella consapevolezza che diversi sono i rapporti giuridici sottostanti e dunque anche i diritti proprio di queste due tipologie di investitori”*).

Altra parte della dottrina ha ritenuto invece la *“soppressione del citato art. 14, comma 4, come una conseguenza del diverso atteggiamento legislativo relativamente al rapporto tra vincoli normativi ed autonomia statutaria”*. Il fatto che sul fronte dei diritti patrimoniali sia stata lasciata mano libera all'autonomia negoziale di regolare il contenuto delle azioni di risparmio (cfr. art. 145, comma secondo, T.U.I.F.) *“poteva essere in qualche modo contraddetto o comunque limitato dal mantenimento di una norma che al tempo stesso attribuiva “gli stessi*

diritti” delle azioni ordinarie” (così M. NOTARI, *Commento sub art. 145*, in *Commentario del Testo Unico della Finanza, La disciplina delle società quotate*, a cura di Marchetti - Bianchi, Milano, 1999, p. 1592 ss.; cfr. anche R. SANTAGATA, *Commento sub art. 145*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1179 ss., secondo cui la giustificazione dell’omessa riproduzione della disposizione in parola risiede essenzialmente “nell’esigenza di evitare distonie con la scelta di assegnare allo statuto ampia autonomia in merito alla definizione del privilegio patrimoniale” e non già “nell’intento legislativo di escludere un principio “implicito nel sistema””).

Non è mancato, infine, chi ha rilevato che “*la circostanza che la legge continui ad utilizzare per il titolo partecipativo in commento il nomen iuris di azioni*” rappresenta ulteriore riprova della sua natura partecipativa e consente di ribadire un criterio ermeneutico di fondamentale importanza, cioè che “*le azioni di risparmio godono di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi riconosciuti alle azioni ordinarie, ad eccezione di quelli esclusi*”. Tale principio, previsto espressamente dal sopracitato articolo 14, comma quarto, l. n. 216 del 1974, “*non risulta puntualmente confermato, solo perché, a differenza che nella disciplina previgente, il solo diritto espressamente escluso è quello di voto*” (così, M. SEPE, *Commento sub art. 145*, in *Testo unico della intermediazione finanziaria, Commento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, p. 764 ss.).

A chi scrive, comunque, pare che le azioni di risparmio siano titoli partecipativi e che i possessori siano soci ai quali la legge riconosce diritti limitati, ma al contempo posizioni soggettive proprie di una partecipazione al rischio di impresa e al suo capitale.

3. Ritenuto quanto sopra, occorre altresì svolgere alcuni cenni (necessariamente brevi in considerazione dell’oggetto del presente parere) alla natura delle diverse azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori di s.p.a. come introdotte e/o modificate con la riforma di diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Ebbene, in primo luogo, è noto che l’“*azione sociale di responsabilità*”, prevista all’art. 2393 cod. civ., mirando a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società, tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dalla condotta dell’organo gestorio.

In altri termini, essa costituisce uno strumento di conservazione e di mantenimento della consistenza del patrimonio sociale, a sua volta mezzo per l’esercizio dell’attività di impresa. In quanto tale, l’azione in parola è essenzialmente predisposta nell’interesse della società e, di conseguenza, degli azionisti, tutti, quali partecipanti della società stessa (cfr., tra i tanti e più di recente, A. PICCIAU, *Azione sociale di responsabilità, commento sub artt. 2393-2393-bis;2394-bis*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005, p.572 ss.).

Occorre, d’altra parte, rilevare che l’“*azione sociale di responsabilità esercitata dai soci*” di cui all’art. 2393-bis cod. civ. (introdotta con la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003) altro non è se non il medesimo strumento utilizzabile dall’assemblea attribuito tuttavia ad una minoranza qualificata di soci.

Infatti, anche con tale azione si fa valere la pretesa al risarcimento del danno per *mala gestio* degli amministratori e, in caso di esito positivo, il ricavato andrà direttamente ed esclusivamente a favore della società. In altre parole, il vantaggio che deriva ai soci di minoranza che agiscono in giudizio con questa forma di tutela è indiretto, dovuto essenzialmente ed eventualmente all'aumento di valore delle loro quote di partecipazione (cfr. STEFANO AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Gastone Cottino, vol. IV, Le società per azioni, Padova, 2010, p.673).

Si evidenzia altresì che la lettera dell'art. 2393-bis, comma primo, cod. civ., fissa la regola generale in virtù della quale la legittimazione ad agire spetta ai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (*quorum*, invero, abbassato ad “*un quarantesimo del capitale sociale*” o alla “*minore misura prevista dallo statuto*”, ai sensi del comma secondo della norma in esame, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

In altre parole, atteso che si tratta di un diritto “*attribuito tout court in ragione della partecipazione al capitale*”, è pacifico che la “*titolarità dell'azione è ancorata (esclusivamente) al possesso di una frazione del capitale sociale*”. Infatti, stando al dato testuale, assume rilevanza non già “*la titolarità del diritto di voto*” ma, essenzialmente il “*possesso di una frazione significativa del capitale sociale, quale espressione della partecipazione alla società e della cointeressenza al patrimonio sociale*”.

Così, “*il fatto che la normale legittimazione per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità sia dell'assemblea ordinaria non incide in alcun modo sull'individuazione dei soggetti legittimati a proporre la medesima azione in via autonoma, ex art. 2393-bis*”; anzi, a ben vedere, il diritto di azione della minoranza è totalmente “*sganciato dal diritto di voto*”. Infatti, ciò “*che rileva non è il potere di influire sulla società mediante il voto, vale a dire il potere di influire sulla volontà sociale, quanto semmai il rischio del proprio patrimonio con la partecipazione sociale*” (così, A. PICCIAU, *Commento sub artt. 2393-2393-bis; 2394-bis, cit.*, p. 607, il quale sottolinea che “*con l'azione, in fondo, il socio fa valere la sua sorveglianza sull'operato dei gestori mediante un intervento volto a tutelare il patrimonio sociale ed a proteggere quindi il proprio investimento nel capitale della società*”).

4. Riassunta così per sommi capi la disciplina delle azioni sociali di responsabilità per *mala gestio* dell'organo amministrativo e, in particolare, la tutela offerta ai soci di minoranza *ex art. 2393-bis* cod. civ., per proseguire verso il *focus* della questione sottopostami, occorre delineare le posizioni assunte dalla dottrina proprio in punto di azione di responsabilità promossa dagli azionisti di risparmio.

Questo in quanto la asciutta normativa del T.U.I.F. si limita a fornire solo “*qualche indizio*” (R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, Torino, 2010, p. 327) in materia di diritti spettanti ai titolari di azioni di risparmio con la previsione del sopracitato sesto comma dell'art. 145, rimettendo sostanzialmente all'interprete la questione in tema di legittimazione dell'azionista di risparmio ovvero della relativa categoria all'azione di cui all'art. 2393-bis cod. civ.

Ebbene, in primo luogo va detto che la tesi che riterrei prevalente in dottrina è nel senso di escludere la legittimazione degli azionisti di risparmio all'azione sociale esercitata dalla minoranza.

Partendo dal disposto dell'art. 145, comma sesto, T.U.I.F. – come è stato notato – *“l'espressione del legislatore “della parte di capitale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto” a rigore dovrebbe significare che le azioni di risparmio non rappresentano una frazione di capitale idonea a concorrere alla formazione dei quorum indicati nella norma, cosicché, ai fini della costituzione delle aliquote richieste, ad esse dovrebbe attribuirsi un valore pari a zero”*. Al dato letterale, che da solo potrebbe non essere risolutivo, si aggiungono alcune considerazioni di carattere sistematico; in particolare, *“dal momento che (...) in termini di valore assoluto, il possesso azionario necessario per l'esercizio dei diritti richiamati dall'art. 145, comma 6°, decresce in rapporto al valore nominale delle azioni di risparmio, gli azionisti minoritari – ordinari e di risparmio – di società che abbiano emesso azioni di risparmio risulterebbero agevolati, senza alcuna plausibile giustificazione, rispetto agli azionisti di società che non abbiano proceduto all'emissione di tale categoria di azioni”*. Questo in quanto, *“essendo il computo delle aliquote effettuato su un capitale ridotto, per esercitare i diritti in parola sarebbe sufficiente una minore quantità di azioni, rispetto a quella necessaria per l'esercizio degli stessi diritti da parte di azionisti di società, che, avendo un capitale di pari importo, abbiano emesso, per esempio, soltanto azioni ordinarie”*. Dunque, *“se effettivamente si fosse inteso riconoscere in capo agli azionisti di risparmio la sussistenza dei diritti di cui stiamo trattando, logica avrebbe voluto che si adottasse una soluzione normativa esattamente opposta a quella contenuta nel comma 6° dell'art. 145 t.u.i.f., imponendo che per il calcolo dei quorum richiamati si tenesse conto dell'aliquota di capitale rappresentata da azioni di risparmio. Invece, il senso di tale disposizione appare perfettamente comprensibile, qualora si reputi che – riproponendo una soluzione già adottata nella l. n. 216 – si siano correlate le percentuali richieste per l'esercizio dei diritti amministrativi, non già all'intero capitale sociale, ma all'aliquota rappresentata da azioni munite dei suddetti diritti”* (i passi sopra riportati sono tratti da E. SABATELLI, *Questioni in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, I, p. 95 ss.; in termini analoghi, negano che gli azionisti di risparmio possano agire con l'azione di responsabilità U. BELVISO, *Commento sub art. 145*, cit., p. 1339; M. FRANZONI, in *Gli amministratori e i sindaci*, in Trattato diretto da Galgano, Torino, 2002, p. 328; U. TOMBARI, *Azioni di risparmio e tutela dell'investitore*, cit., p. 1062 ss.; sul punto cfr. anche Assonime, Circolare n. 33 del 2000, *La tutela delle minoranze nel Testo Unico della Finanza*, in *Riv. soc.*, 2000, p. 328 ss.).

Circa la *ratio* sottesa alla scelta normativa che ha condotto a ritenere precluso agli azionisti di risparmio l'esercizio dell'azione di responsabilità extrassembleare, si è sostenuto che *“il difetto di legittimazione degli azionisti di risparmio derivi (...) dalla natura del diritto che viene esercitato attraverso la preposizione dell'azione”*. Infatti, l'azione ex art. 2393-bis cod. civ. – muovendo dal presupposto della colpevole condotta imputabile ad amministratori e sindaci e tendendo alla reintegrazione del patrimonio sociale – *“implica l'esercizio di poteri di supervisione dell'attività gestoria, che nella logica (...) della riforma, paiono preclusi agli azionisti di risparmio”*. In altri termini, l'azione in parola *“presuppone una valutazione dell'attività svolta dagli amministratori e di*

*controllo che (...) la legge ha inteso riservare soltanto ai soci che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie, evitando che gli azionisti di risparmio possano conseguire per via extrassembleare un risultato (la proposizione dell'azione) ad essi precluso in sede assembleare"; questo in quanto "la circostanza che gli azionisti di risparmio non possano concorrere alla formazione della volontà sociale, quando essa si esprime attraverso l'assunzione di delibere assembleari, implica che essi sono esclusi da un settore della vita societaria che comprende, fra l'altro, scelte e valutazioni in ordine alla persona e all'operato degli organi gestori, spettando di norma all'assemblea la decisione circa la nomina e la revoca di amministratori e sindaci, nonché circa la proposizione e la prosecuzione dell'azione di responsabilità" (così, ancora, sotto la vigenza del previgente art. 129 T.U.I.F., E. SABATELLI, *Questioni in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza*, cit., p. 97).*

*Alla luce di queste considerazioni, si è concluso nel senso che "la riforma ha (...) accentuato nettamente i caratteri di meri finanziatori dell'impresa degli azionisti di risparmio, relegandoli ad un ruolo sempre più marginale nello svolgimento di tutte le vicende societarie che implicano qualsivoglia valutazione sulla condotta degli organi gestori: non solo essi non possono farsi promotori di un'azione risarcitoria nei confronti di costoro, vuoi concorrendo all'assunzione di una delibera assembleare in tal senso, vuoi proponendo per via extrassembleare l'azione sociale di responsabilità, ma, essendo stati privati del potere di denunciare i "fatti censurabili" ed il "sospetto di gravi irregolarità", non possono neppure contribuire ad avviare un'indagine sulla correttezza della gestione sociale, sollecitando interventi dell'organo di controllo e dell'autorità giudiziaria, che potrebbero portare all'esercizio dell'azione da parte della stessa società o dell'amministratore giudiziario, ai sensi del comma 4° dell'art. 2409 c.c. [oggi comma quinto]" (ancora, E. SABATELLI, *Questioni in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte della minoranza*, cit., p. 98).*

All'opposto, i sostenitori della tesi (forse minoritaria) che afferma la legittimazione attiva degli azionisti di risparmio rilevano, da una parte, che il diritto di agire in responsabilità non è, in alcun modo, "legato al voto o alla partecipazione in assemblea" (così, G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. II, Torino, 2011, p. 387; nello stesso senso, R. SANTAGATA, *Commento sub art. 145*, cit., p. 1183; M. MAUGERI, *Azioni di risparmio e assemblee di categoria: prime note sul coordinamento tra t.u.f. e nuovo diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, p. 1292; M. SEPE, *Emissione delle azioni*, cit., p. 764); dall'altra, che agli "azionisti di risparmio (da soli o unitamente ad altri azionisti ordinari o privilegiati)" deve esser consentito "valersi di questi istituti che costituiscono gli strumenti tipici di tutela e controllo delle minoranze" in quanto "le norme che li disciplinano fanno riferimento a soci tout court e non a soci con diritto di voto"; inoltre, tale dottrina, con riferimento al sopracitato art. 145, comma sesto, T.U.I.F., sostiene che l'"esclusione delle azioni di risparmio al fine del calcolo delle aliquote (...) rileva solo ai fini della determinazione del capitale sociale di riferimento e non anche della qualifica degli azionisti istanti" (così, M. SEPE, *Emissione delle azioni*, cit., p. 764).

Ulteriori argomenti si possono cogliere, secondo tale posizione dottrinarica, nell'art. 146, lett. d), T.U.I.F., nella parte in cui riconosce alla competenza dell'assemblea speciale la "transazione delle controversie con la società".

Infatti, tale previsione, del tutto nuova rispetto alla previgente disciplina contenuta nella l. 216 del 1974, ha una *“portata sistematica di rilievo”*, in quanto da essa può ricavarsi che *“l’assemblea speciale è legittimata ad esercitare, tramite il rappresentante comune, e nei confronti della società, azioni diverse ed ulteriori rispetto alla impugnativa delle delibere dell’assemblea”* generale della società, tra le quali, appunto, azioni di danno ovvero azioni dirette a conseguire il pagamento degli utili (così, C. COSTA, *Commento sub art. 146*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1197; *contra*, G. NICOLINI, *commento sub art. 146*, in *Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, a cura di Alpa-Capriglione, Padova, 1998, p. 1345).

Spunti di riflessioni sorgono, ancora, dal combinato disposto delle norme codicistiche sulle azioni senza voto e delle disposizioni del T.U.I.F. sulle azioni di risparmio. Infatti, se da una parte, la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ha esteso la categoria delle azioni senza voto a tutte le società per azioni, senza peraltro riprodurre una disposizione analoga a quella dell’art. 145 T.U.I.F., dall’altra, *“quest’articolo è stato oggetto di specifico maquillage formale, che peraltro non è giunto al punto di abrogare la norma speciale”*. Ebbene, ci troviamo *“di fronte ad un sistema in cui la disciplina generale non prevede l’esclusione dal quorum per la categoria delle azioni senza voto ed in cui la disciplina speciale viceversa la prevede con riguardo alle sole azioni di risparmio, che sono azioni senza voto”*.

Cercando di trovare un significato a quella che appare una vera e propria discrasia, una lettura potrebbe essere quella di ritenere che il legislatore abbia dato rilievo in questo modo, con riguardo alle sole azioni di risparmio, al *“profilo eminentemente patrimoniale che le caratterizza, riservando invece alla generale categoria delle azioni senza voto l’ordinario impianto dei diritti amministrativi”*. In altre parole, *“una disciplina differente che si giustificerebbe unicamente quale conseguenza della naturale destinazione al mercato delle azioni di risparmio, che possono essere emesse dalle società quotate”*. In ogni caso, tale ricostruzione non elimina il dubbio che si sia in presenza di un coordinamento, non proprio riuscito, tra la disciplina codicistica e quella speciale.

Diversamente, altra dottrina, muovendo dalla tesi (minoritaria) favorevole alla legittimazione degli azionisti di risparmio alle azioni di responsabilità, ha interpretato la mancata riproduzione nel codice civile della norma dell’art. 145 T.U.I.F. come *“una sorta di interpretazione autentica dello stesso, così da ritenere legittimati sia gli azionisti senza voto sia gli azionisti di risparmio”*. Infatti, *“il legislatore del 2003, attraverso la mancata introduzione di una norma analoga a quella dell’art. 145 T.U.F., [avrebbe] inteso affermare il principio che tutte le azioni senza voto, comprese le azioni di risparmio, sono legittimate all’esercizio dell’azione ex art. 2393-bis”*. Anche questa tesi, peraltro, *“non persuade, poiché, pur consentendo di recuperare una parità di trattamento tra le due categorie di azioni quanto alla legittimazione ad agire, siglerebbe comunque una singolare diversità quanto alla misura sul capitale richiesto per agire: nel caso delle azioni di risparmio, infatti, secondo la tesi ora ipotizzata l’entità del capitale sociale necessario per agire sarebbe proporzionalmente più bassa”*.

Da ultimo, *“si potrebbe ipotizzare che la norma dell’art. 145 T.U.F. debba essere*

*estesa anche alle azioni senza voto. Interpretazione questa cui potrebbe obiettarsi che qualora il legislatore avesse davvero voluto pervenire a questa soluzione sarebbe direttamente intervenuto con l'inserimento nel codice civile di una norma analoga a quella dell'art. 145 T.U.F.” (i passaggi sopra riportati sono tutti tratti da A. PICCIAU, *Azione sociale di responsabilità, commento sub artt. 2393-2393bis-2394bis, cit., p. 609 ss.*).*

A chi scrive pare, in buona sintesi, che le norme di riferimento ai nostri fini siano quelle speciali di cui al T.U.I.F. e in particolare quella di cui all'art. 145, sesto comma, da cui si evince con sufficiente chiarezza che le azioni di risparmio non devono essere considerate “*per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. (...) 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis (...) del codice civile*” e così, per l'effetto, si potrebbe dire che ai possessori sia precluso ogni diritto relativo, vale a dire sia di partecipare al voto sia, logicamente, di promuovere in via autonoma le azioni ivi contemplate, in quanto le stesse si giustificano, nell'ottica del legislatore, in una prospettiva combinata di controllo e reazione dei soci *pienamente* partecipanti alla vita sociale.

Peraltro, il legislatore del T.U.I.F., se avesse voluto attribuire agli azionisti di risparmio una forma di tutela analoga o surrogatoria a quella prevista agli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ., avrebbe potuto e dovuto affermarlo esplicitamente, stante, appunto, la norma speciale sopra citata dell'art. 145, sesto comma, che si limita ad escludere gli azionisti di risparmio dalle azioni *ex artt. 2393 e 2393-bis*.

5. Quanto fin qui rilevato non può consentire, tuttavia, una negazione quasi assoluta di ogni forma di rimedio o comunque di tutela degli interessi (patrimoniali) degli azionisti di risparmio in caso di *mala gestio* degli amministratori e dei sindaci, innanzitutto (ma non solo) in considerazione del loro *status* di soci.

Infatti, diversamente opinando, i possessori di azioni di risparmio, nella fattispecie che ci occupa, si troverebbero in una posizione (addirittura) deteriore rispetto a quella di soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, siano questi creditori sociali, che possono esperire l'azione di cui all'art. 2394 cod. civ., ovvero terzi (o anche singoli soci) “*direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori*”, a cui compete l'azione individuale *ex art. 2395 cod. civ.*

Conseguenza questa non certamente logica se si considera che, nella concreta operatività di una società per azioni, ben possono ipotizzarsi situazioni – anche pregiudizievoli per la sola ed intera categoria degli azionisti di risparmio – determinate dalla condotta dell'organo amministrativo o del collegio sindacale (sul punto cfr. U. TOMBARI, *Azioni di risparmio e tutela dell'investitore*, cit., p. 1076, il quale parla di “*pregiudizi indiretti*”, intendendo indicare con tale espressione “*quei pregiudizi causati da un provvedimento, il quale, pur non incidendo direttamente sulla posizione giuridica dell'azionista di risparmio, abbia tuttavia come effetto un peggioramento del valore economico del titolo e dunque dell'investimento*”; in particolare, “*essendo gli strumenti emessi in forma di azioni di risparmio caratterizzati da un particolare grado di partecipazione al rischio di impresa sotto il profilo del rimborso e della remunerazione dell'investimento, è in primo luogo nell'attività dell'organo amministrativo, ossia nell'organo istituzionalmente deputato alla gestione dell'impresa societaria, che deve ravvisarsi la fonte di possibili pregiudizi nei confronti dell'investitore-azionista di risparmio*”).

Si consideri, *exemplum gratia*, il caso in cui gli amministratori di una società di capitali predispongano un bilancio, inserendo poste false in modo tale che risultino perdite e non invece gli utili effettivamente conseguiti nell'esercizio: un tale atto degli amministratori può essere idoneo a ledere l'aspettativa di conseguire il dividendo che spetta agli azionisti di risparmio, proprio in considerazione del fatto che sono titolari di azioni con privilegi di natura patrimoniale.

Preso dunque atto della carenza, allo stato, di una espressa o specifica tutela dell'investitore-azionista di risparmio in caso di pregiudizi "indiretti" derivanti dalla condotta dell'organo amministrativo o di quello di controllo, occorre al contempo considerare che agli azionisti di risparmio – *uti socii* – spettano quegli strumenti di tutela (e correlate azioni) atti a far valere lesioni dei loro diritti o anche solo dei loro interessi patrimoniali conseguenti a *mala gestio* degli organi sociali. Le norme che impongono diligenza e correttezza in capo agli esponenti, infatti, sono chiaramente dirette a tutelare anche gli azionisti di risparmio e l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante da atti di *mala gestio* si riflette anche e talvolta solo sugli azionisti di risparmio (cfr. anche R. SANTAGATA, *Commento sub art. 145*, cit., p. 1182, il quale precisa che "*l'azionista di risparmio, proprio in qualità di membro della compagine sociale (oltreché del gruppo particolare identificante la categoria), ben potrebbe essere portatore di un autonomo interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)*").

Non sono mancate invero soluzioni dottrinali ispirate a questa impostazione.

E' stata così prospettata l'esperibilità da parte della categoria, per mezzo del rappresentante comune e previa decisione dell'assemblea speciale ex art. 146, primo comma, lett. e), T.U.I.F., di "*un'azione di responsabilità contrattuale verso la società emittente ogniquale volta quest'ultima – attraverso i suoi organi (assemblea e/o amministratori) – abbia violato i doveri fiduciari nascenti dal contratto di investimento, cagionando un danno agli azionisti di risparmio*". Tale rimedio "*non rappresenta in alcun modo un'eccezione nel panorama comparatistico*", ma anzi conferma il motivo per cui "*gli azionisti di risparmio [risultano] esclusi ai sensi dell'art. 145, sesto comma, t.u.f. da una tutela di tipo corporativo*" (U. TOMBARI, *Azioni di risparmio e tutela dell'investitore*, cit., p. 1116; l'Autore, dopo aver ricondotto "*il rapporto giuridico sottostante all'emissione di azioni di risparmio (...) ad un autonomo contratto di scambio*" in forza del quale "*una parte (gli investitori destinati ad assumere la veste di "azionisti di risparmio") trasferisce, a titolo di investimento, un bene presente (normalmente denaro) all'altra parte (la società emittente), la quale si obbliga a remunerare (con denaro o altra utilità) e a rimborsare l'investimento a determinate condizioni dipendenti dall'andamento dell'impresa sociale (in misura maggiore o minore a seconda di come lo statuto abbia determinato i "privilegi di natura patrimoniale")*"), riconosce "*che alla società emittente (e dunque, indirettamente, agli organi sociali) vengono imposti sia "un obbligo di gestire con diligenza l'investimento (obbligo "negativo" di evitare errori di gestione ed obbligo "positivo" di massimizzare il valore dell'investimento)" sia "un obbligo di comportarsi con correttezza durante lo svolgimento del rapporto"*; si tratta, in buona sostanza, di "*due doveri fiduciari che l'ordinamento impone all'agent (società emittente) al fine di determinare il riallineamento dei suoi interessi con gli interessi del principal (investitore-azionista di risparmio) e ridurre per questa via i possibili costi di agenzia, ai quali quest'ultimo sarebbe necessariamente esposto*".).

Non solo, opportune forme di tutela degli interessi patrimoniali degli azionisti di risparmio possono rinvenirsi anche attraverso l'applicazione di istituti generali

riconosciuti nell'ordinamento giuridico.

In particolare, l'azione *aquiliana* di danno di cui all'art. 2043 cod. civ., espressione legislativa del primario principio del *neminem ledere*, configura, come noto, un rimedio generale predisposto dall'ordinamento, il cui campo di applicazione va ben oltre i già ampi confini del diritto della responsabilità civile (cfr., sul punto, V. PINTO, *La responsabilità degli amministratori per "danno diretto" degli azionisti*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa - Portale, Torino, 2006, p. 913, il quale sottolinea le "ormai note potenzialità espansive del diritto della responsabilità civile anche in ambiti presidiati da discipline speciali" ed auspica "un utilizzo esteso della tutela delittuale al fine di colmare eventuali lacune di protezione dell'azionista anche nei rapporti sociali interni" pur all'interno del necessario confine rappresentato dalla non sovversione dei "valori espressi dal diritto azionario").

Tale espansione del diritto comune in funzione di tutela della posizione giuridica soggettiva del socio si può apprezzare, peraltro, anche nell'"azione individuale del socio o del terzo" di cui all'art. 2395 cod. civ. (sul tema, ancora, V. PINTO, *La responsabilità degli amministratori per "danno diretto" degli azionisti*, cit., p. 940, il quale, sottolineato che il comportamento rilevante ai sensi della norma in parola è "destinato a realizzarsi in un contesto di preesistenti regole del tipo azionario che, nel disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'impresa, attuano un preciso equilibrio fra i diversi "valori" coinvolti nel fenomeno", ritiene che "il problema di coordinamento fra diritto comune e diritto speciale che ne discende può essere agevolmente superato, ove solo si ammetta che le regole societarie (e, in primo luogo, quelle concernenti i doveri degli amministratori), pur non incidendo direttamente sulla configurazione della responsabilità per "danno diretto", si proiettino "dall'esterno" sui singoli elementi costitutivi della fattispecie extracontrattuale, integrandone il contenuto al fine di salvaguardare i "valori societari" che vengono in giuoco quando il comportamento illecito è parte integrante dell'azione dell'impresa collettiva". In altre parole, nella fattispecie in parola, "il nesso necessario fra condotta "direttamente" lesiva e azione del gruppo organizzato sembra creare, sul piano della regolazione della fattispecie, un fenomeno di interferenza e, dunque, di potenziale concorso fra regole individuali della responsabilità civile e regole collettive dell'ordinamento azionario").

Mi pare, pertanto, che si possa e anzi si debba riconoscere agli azionisti di risparmio sicura legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità civile, *non sociale* e non dei singoli, ma della categoria come tale, volta a far accertare la *mala gestio* degli esponenti societari e il procurato pregiudizio al patrimonio della società che si sia ripercosso sugli interessi economici anche degli azionisti di risparmio, sia per la loro qualità di soci sia per la posizione da essi rivestita quali investitori.

L'azione potrà essere proposta nei confronti di amministratori e sindaci personalmente, appunto *ex art.* 2043 cod. civ., ma altresì nei confronti della società chiamata a rispondere del fatto degli amministratori e dei sindaci specificamente in violazione del loro dovere di buona amministrazione verso gli azionisti di risparmio a tutela del pregiudizio da essi, e anche solo da essi, sofferto.

Va da sé che la domanda dovrà essere assistita dalle indefettibili e tipiche condizioni di ogni azione di risarcimento, vale a dire antiggiuridicità della condotta, danno effettivo e nesso di causalità. E' altresì evidente che la domanda degli azionisti di risparmio dovrà concernere sia il danno subito dal patrimonio sociale e quindi indirettamente dagli azionisti di risparmio, sia od ovvero quello costituito dal mero deprezzamento del valore delle azioni.

Fermo quanto sopra, alla luce dei principi ermeneutici di carattere generale che devono presiedere la lettura della nuova regolamentazione delle azioni di risparmio, ovverosia la tutela del risparmio e delle minoranze (cfr., sul punto, M. SEPE, *Commento sub art. 145*, cit., p. 763 e M. NOTARI, *Commento sub art. 145*, cit., p. 1533), resta da chiederci quale sia la legittimazione formale e quindi da inquadrare il ruolo del rappresentante comune a cui spetta *“il dovere-potere di tutelare gli azionisti di risparmio”* intesi come categoria e non singolarmente, nei rapporti con la società e a cui è attribuita, a tal fine, la rappresentanza processuale attiva e passiva (cfr. A. BLANDINI, *Società quotate e società diffuse*, in *Trattato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2005, p. 117, il quale sottolinea che compito primario del rappresentante comune è quello di *“assicurare anche in via autonoma la tutela degli interessi comuni degli azionisti”*; quanto ai limiti della rappresentanza processuale riconosciuta dalla legge al rappresentante comune ex art. 2418 cod. civ. In giurisprudenza è stato sostenuto che *“non possa attribuirsi a questo organo il potere di far valere in giudizio diritti soggettivi già maturati in capo ai singoli obbligazionisti”*. Invero, *“il criterio discriminante nella determinazione dell’ambito dei poteri (...) è rappresentato dall’interesse comune; quando quest’ultimo si riduce ad una pluralità di interessi individuali, tutelabile dai singoli soggetti titolari, viene meno la ratio che ha portato all’istituzione dell’assemblea e del rappresentante comune”*; così, G. L. BRANCADORO, *Commento sub artt. 2417-2418*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di Nicolini - Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 957; cfr., sul punto, v. anche App. Milano, 17 novembre 1998, in *Società*, 1999, p. 194, che, muovendo dalla considerazione che il rapporto tra il rappresentante comune e obbligazionisti va qualificato come mandato con rappresentanza, conclude nel senso che gli obbligazionisti conservano la propria legittimazione ad agire in giudizio).

Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 146, comma primo, lett. e) e 147 T.U.I.F., si ricava che il rappresentante comune ha il compito di attuare tutte le delibere dell’assemblea speciale che concernono *“oggetti di interesse comune”*, fra i quali certo possono essere ricomprese le azioni di cui si sta trattando.

Quanto all’estensione dei suoi poteri, è stato recentemente statuito in giurisprudenza che la tutela degli *“interessi comuni, è un potere attribuito in via generale e senza limitazioni al rappresentante comune degli azionisti di risparmio”* in quanto *“soggetto idoneo [e deputato] a bilanciare la propensione all’assenteismo tipica di tali azionisti privi di diritto di voto e privilegiati nella distribuzione degli utili”*. Pertanto, *“l’interesse comune della categoria va individuato non solo nell’interesse al mantenimento ed alla realizzazione dei diritti “speciali” degli azionisti di risparmio ma pure nell’interesse di costoro, quali soci, al controllo del corretto andamento della gestione sociale”* (così, Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Società*, 2001, p. 452).

Ciò chiarito, la rappresentanza processuale riconosciuta al rappresentante comune (cfr. art. 2418 cod. civ., richiamato dall’art. 147 T.U.I.F) viene collegata solo all’accertamento *“dei profili di invalidità quali fatti generatori di danno a tutti gli azionisti appartenenti alla categoria”* e non viene invece essere *“estesa alla richiesta di specifica pronuncia di condanna (...) al pagamento di somme a titolo risarcitorio a favore della categoria”*. Questo in quanto, all’accoglimento di siffatta domanda è di ostacolo non solo *“la stessa prospettazione della richiesta come relativa a una collettività determinata solo nel numero dei membri ma non nell’identità degli stessi”*, ma proprio l’*“indeterminatezza delle modalità esecutive della pronuncia di condanna”* e le *“possibili sovrapposizioni risarcitorie*

derivanti dalle contemporanee iniziative giudiziarie di singoli azionisti di risparmio” (indicazioni in merito, anche se in riferimento a fattispecie diversa da quella in oggetto in Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Società*, 2001, p. 452, che, in materia di impugnazione della deliberazione che approva il progetto di fusione, ha statuito che “la legittimazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (...) deve essere considerata estesa anche ai profili di “invalidità generale” di tale delibera e non solo profili attinenti direttamente a pregiudizi derivanti da tale delibera alla categoria”; invece, una volta venuta meno l’utilità di tale impugnazione per la sopravvenuta incontestabilità *ex art. 2504-quater* cod. civ. dell’atto di fusione iscritto, la legittimazione del rappresentante comune può essere configurata solo per “l’accertamento della valenza di tali profili di invalidità quali fatti generatori di danno per tutti gli azionisti appartenenti alla categoria, alla cui successiva specifica iniziativa potrà seguire la liquidazione del danno”).

Tuttavia, almeno a parere dello scrivente, nel caso di azione risarcitoria per *mala gestio*, valendo, come detto, il principio generale dell’art. 2043 cod. civ., non vi può essere esclusione di legittimazione ed interesse in capo al rappresentante comune ove autorizzato dall’assemblea degli azionisti di risparmio, quali essi risultino al momento della relativa delibera, in quanto la natura reintegrativa del patrimonio degli azionisti, propria di tale rimedio, evidentemente assorbe le posizioni individuali di ogni singolo azionista, che da solo non avrebbe peraltro legittimazione.

Riassumendo, nel caso di azione risarcitoria per *mala gestio* si potrebbe delineare, previa delibera dell’assemblea speciale, una iniziativa da parte del rappresentante comune, atteso che egli ha la rappresentanza processuale della categoria e sostanziale dei relativi interessi.

Più che dubbia appare la legittimazione del rappresentante comune in relazione ad eventuali azioni di condanna dirette all’indennizzo delle perdite patite dal patrimonio *personale* dei *singoli* azionisti di risparmio, ma non, invece, del patrimonio sociale, al reintegro del quale sembra diretta l’azione evidentemente in surroga o comunque in alternativa a quelle di cui agli artt. 2393 e 2393-*bis* cod. civ. che lo scrivente ha poco sopra prospettato.

6. In conclusione, riepilogando:

(i) dubbi, che lo scrivente ritiene di dover condividere, sono stati manifestati in dottrina riguardo alla legittimazione degli azionisti di risparmio all’azione *ex art. 2393-bis* cod. civ.; è dunque probabile che, a fronte di una iniziativa giudiziaria a tale titolo, sia contestato il difetto di legittimazione attiva e possibile una pronuncia in tal senso dell’Autorità investita;

(ii) non si vedono invece preclusioni a riconoscere legittimazione in relazione ad iniziative giudiziarie, a titolo extracontrattuale *ex art. 2043* cod. civ., promosse dalla categoria speciale degli azionisti di risparmio e dunque finalizzate al reintegro del patrimonio sociale ovvero del valore della partecipazione sociale, ma queste non potranno spingersi fino al punto di ottenere una condanna in relazione al pregiudizio patito da ciascun azionista di risparmio.

AVV. PROF. MARIO CERA
STUDIO LEGALE IN MILANO

(iii) la legittimazione spetta al rappresentante comune ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 T.U.I.F. e 2418 cod. civ. e secondo le regole proprie della tutela della categoria speciale, sia per le forme, sia per gli oneri, sia per i ricavi.

Rimango a Sua disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, riservandomi di esaminare ulteriori problematiche che dovessero emergere, e comunque Le confermo che non mi trovo ad oggi in alcuna situazione di incompatibilità derivante da rapporti con i soggetti indicati nella sua nota del 15 maggio u.s.

Cordiali saluti.



Mario Cera